## REGOLAMENTO (CE) N. 1095/2005 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Misure in vigore

- Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «misure iniziali»). A seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3) l'applicazione di questo dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).
- A seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (di seguito «inchiesta precedente»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000 (4), ha deciso che era opportuno mantenere le misure summenzionate.

## 2. Inchieste in corso

- Il 29 aprile 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5), la Commis-(3) sione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie del Vietnam.
- Alla stessa data la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6), l'avvio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della RPC.
- Le inchieste antidumping sono state avviate in seguito ad una denuncia e ad una richiesta presentate il 15 marzo 2004 dalla European Bicycles Manufacturers Association (Associazione europea dei fabbricanti di biciclette, di seguito «EBMA» o «denunziante») a nome di produttori rappresentanti una proporzione maggioritaria, nella fattispecie pari a oltre il 35 %, della produzione comunitaria totale di biciclette. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping su detto prodotto e del conseguente pregiudizio notevole, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento relativo alle importazioni di biciclette originarie del Vietnam. La richiesta presentata conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame intermedio delle misure applicabili alle importazioni di biciclette originarie della RPC.

GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del

<sup>13.3.2004,</sup> pag. 12). GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. (5) GU C 103 del 29.4.2004, pag. 76.

<sup>(6)</sup> GU C 103 del 29.4.2004, pag. 80.